

Consiglio delle desiste del
18/04/2018



CONFERENZA UNIFICATA

19 aprile 2018

Punti dal 2 al 5) all'ordine del giorno

PROVVEDIMENTI ESECUTIVI RECANTI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA PER GLI ONERI SOSTENUTI DALLO STATO NEI CONFRONTI DEI SEGUENTI COMUNI: LIZZANELLO, TERRACINA, SANTA MARINELLA, E CERRO MAGGIORE

Nella Conferenza Unificata del 19 aprile 2019 è previsto il passaggio dei provvedimenti esecutivi recanti l'esercizio del **diritto di rivalsa dello Stato (art. 43, L. 234/2012)** per **gli oneri sostenuti in seguito alla Condanna dell'Italia da parte della Commissione europea dei diritti dell'uomo** per violazioni riscontrate in alcuni procedimenti di esproprio effettuati dai comuni di **Terracina, Santa Marinella, Cerro Maggiore e Lizzanello**. Di seguito uno schema riepilogativo della condizione dei quattro enti.

ENTE	SANZIONE	SITUAZIONE FINANZIARIA
TERRACINA	2.680.000	Da poco uscito dal dissesto avviato il 19/09/2011
CERRO MAGGIORE	2.487.000	Ente Commissariato , andrà ad elezioni il 10 giugno. Pur avendo l'ente un valore di avanzo di amministrazione importante non ha gli spazi di saldo di bilancio per poterlo applicare . Pagamento in unica soluzione solo se tale importo fosse escluso dal saldo obiettivo di finanza derivata.
SANTA MARINELLA	1.005.000	Ente Commissariato dal 12/12/2017. Non ha approvato il bilancio di previsione
LIZZANELLO	58.000	Ente in predissesto

Nel corso della riunione tecnica del 18 aprile 2018, alla quale hanno preso parte l'Avvocatura dello Stato, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio nonché il Mef-Rgs, **si è appreso che le posizioni al vaglio del DAGL a seguito di sentenze di condanna dell'Italia da parte di organismi comunitari sono molte di più, in continuo aumento, e coinvolgono anche enti di primaria importanza e per importi di notevole entità**. Le 4 posizioni in argomento sono, ad avviso del DAGL, quelle che più di altre presentano oggettivi elementi di imputazione delle responsabilità in capo agli enti medesimi.

Più in generale, il tema dei recuperi da parte dello Stato per sentenze di condanna in sede comunitaria riveste particolare importanza per una serie di criticità già rappresentate nel 2016 in occasione della prima tornata di sentenze CEDU in materia di espropri e delle sentenze della Corte di Giustizia Europea in relazione alla mancata bonifica di discariche abusive.

I PROBLEMI APERTI

In primo luogo occorre osservare come le sentenze di condanna ed il conseguente procedimento esecutivo giungono a distanza di molti anni dalle presunte violazioni accertate, snaturando così il rapporto che intercorre tra l'accertamento delle responsabilità ed il connesso apparato sanzionatorio. Le sanzioni vanno pertanto a ricadere sulle future amministrazioni del tutto estranee all'attività amministrativa oggetto di censura.

Tutto ciò in un quadro di regolazione della materia che sconta **l'assenza di dispositivi in grado di temperare l'impatto delle sanzioni sui bilanci**. Va infatti osservato come in aggiunta alla difficoltà "attuale" di sostenere l'onere della sanzione, la presenza di un procedimento giurisdizionale riduce la capacità di spesa delle amministrazioni in ragione dell'obbligo di dover precauzionalmente appostare gli accantonamenti richiesti dal TUEL per fare fronte all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Gli enti lamentano inoltre l'applicazione di un criterio di responsabilità oggettiva con il quale vengono traslati *in toto* sui Comuni sia le responsabilità che le relative sanzioni. Il diritto di rivalsa di cui all'art. 43 della L. 234/2012 nei confronti degli enti è **subordinato al riscontro di violazioni loro imputabili**. Si ricorda, infatti, che l'art 43 innova, sostituendolo integralmente, l'art. 16-bis della L. n. 11/2005, che individuava **nell'accertamento della violazione contenuto nella sentenza di condanna CEDU l'elemento costitutivo della fattispecie**. Il principio è stato ribadito anche dalla sentenza n. 19/2016 della Corte Costituzionale con la quale viene precisato che **il fondamento della rivalsa va rinvenuto nelle responsabilità degli enti per le condotte ad essi imputabili**. In sostanza si ravvisa uno deficit di efficacia della fase negoziale tra Stato centrale ed enti locali, ad esito del quale l'onere risarcitorio viene posto totalmente in capo agli enti locali anche nel caso in cui questi abbiano agito in conformità alle norme del diritto italiano.

LA POSIZIONE DELL'ANCI

Con specifico riferimento ai provvedimenti esecutivi che passeranno al vaglio della CU il 19 aprile 2018, e alla luce della condizione di criticità finanziaria degli enti come rappresentata nella tabella, l'ANCI chiede il posticipo della emanazione dei provvedimenti esecutivi – almeno fino alla convocazione della prossima seduta della Conferenza Unificata – al fine di consentire un supplemento di analisi delle regioni di merito sottese all'accertamento delle responsabilità in capo ai quattro enti in argomento. E' inoltre necessario consentire l'accesso ai benefici della rateizzazione delle sanzioni previsti dall'Accordo siglato in CU il 22 giugno 2016, anche in costanza dei termini formalmente scaduti.

Più in generale, l'obiettivo è quello di sensibilizzare i decisori a definire un quadro che presenti elementi di maggior sostegno agli enti coinvolti nelle azioni di rivalsa. In particolare, l'ANCI ha formulato da tempo una proposta di **escludere dal saldo di**



competenza¹ gli impegni di spesa assunti per far fronte ai recuperi dello Stato a seguito delle azioni di rivalsa ex. Art. 43 della legge 234/2012 che però non ha mai trovato spazio in alcun provvedimento normativo.

L'auspicio inoltre è quello di avviare un confronto più ampio finalizzato alla **revisione dell'istituto** in ordine ad alcune problematiche segnalate dai Comuni (appellabilità delle sentenze CEDU, capacità di stare in giudizio da parte degli enti locali, oggi del tutto estranei al procedimento giudiziale dinanzi alle Corti europee, trattamento degli Enti in dissesto con particolare riferimento all'obbligo di dover soddisfare in pieno la pretesa statale, contrariamente a quanto avviene per gli altri creditori non privilegiati).

¹ Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma xxx confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione accantonato per sostenere impegni di spesa assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria. **Motivazione** *Un impatto rilevante sulla gestione è rappresentato dalle somme dovute per effetto di sentenze esecutive o dei recuperi per rivalsa dello Stato nei confronti degli enti territoriali inadempienti, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria. L'art. 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina l'azione di recupero da parte dello Stato, prevede la possibilità di ricorrere, previa intesa con gli enti interessati, a piani di rientro pluriennali. Al fine di rendere effettivamente sostenibile l'onere finanziario in questione, a fronte di eventi generalmente risalenti nel tempo e pertanto non ascrivibili alla responsabilità delle amministrazioni in carica, appare opportuno prevedere l'esclusione di tali impegni di spesa dal nuovo saldo di competenza finale*

